

---

**Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 368** (Pubblicata nel B.U. Campania 6 aprile 2010, n. 26)

**Definizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici.**

VISTO l'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il quale dispone che: "Per i terreni di cui alla lettera a) (ossia i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione."

VISTO l'art. 39 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, il quale prevede che: "Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge. Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Il Ministero dell'economia nazionale provvederà sentito il parere del Commissario regionale.";

VISTO l'art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, il quale stabilisce che" Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.";

PREMESSO E CONSIDERATO che:

la legge n. 431/1985 all'art. 1-ter, prevede che: "Le regioni, (...) possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (...)"

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 10 maggio 1995 ha sancito che gli Usi Civici sono strumenti di conservazione della forma originaria del territorio e quindi strumenti di tutela sull'ambiente e con sentenza n. 310 del 27 luglio 2006 ha statuito che la disciplina statale sopra richiamata tende a garantire l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici -

in relazione anche al vincolo paesaggistico di cui all'*art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 42 del 2004* - così contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;

- i terreni della categoria a) di cui all'*art. 12 della legge n. 1766/1927* utilizzabili come bosco o pascolo permanente sono divenuti beni pubblici a destinazione forestale interamente sottoposti, tra l'altro, al regime e alle finalità del *R.D. n. 3267/1923* , inoltre detti beni sono sottoposti al vincolo ex lege di cui all'*art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977* come modificato dalla *legge n. 431 del 1985*, secondo quanto chiarito nel parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 1050914 del 16.12.2008;

- l'*art. 3, comma 1, lett. b), punto 1) della legge 31 gennaio 1994, n. 97* prevede che: “Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'*articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, le regole cadorine di cui al *decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104*, e le associazioni di cui alla *legge 4 agosto 1894, n. 397*, sulla base dei seguenti principi: b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni”;

- l'*art. 10, commi 1 e 2, della L.R. n. 11/1996* prevede che: “I beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi piani di assestamento con validità decennale redatti dagli Enti proprietari da sottoporre ad approvazione della Giunta Regionale. Con i Piani di assestamento sono disciplinate le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli determinando, per questi ultimi, il carico massimo nonché il periodo e le modalità di utilizzazione. Inoltre i Piani di assestamento individuano gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico forestale, di miglioramento dei pascoli nonché quelli finalizzati all'uso delle risorse silvo-pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. I singoli Piani di assestamento devono contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla *legge regionale 17 marzo 1981, n. 11*”;

- l'*art. 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del 19.1.2009* Regolamento del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L30, prevede che:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema stabilito nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non devono definire requisiti minimi che non siano previsti in detto schema.

Le norme elencate nella terza colonna dell'allegato III sono facoltative ad eccezione dei casi in cui:

a) uno Stato membro abbia definito, per tali norme, un requisito minimo per le buone condizioni agronomiche e ambientali anteriormente al 1° gennaio 2009; e/o

b) in detto Stato membro siano applicate norme nazionali relative alla norma in questione.

2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente.

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.”

- l'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio ha ricompreso tra le aree tutelate per legge le zone gravate da Usi Civici che risultano, quindi, sottoposte al regime autorizzatorio di cui all'art. 146 e di cui all'art. 159 dello stesso decreto legislativo, prevedendo tra l'altro, quest'ultima norma al comma 2 che i lavori non possono essere iniziati in difetto dell'autorizzazione paesaggistica.

- l'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 stabilisce che: "Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni degli strumenti di pianificazione sott'ordinati”;

- l'art. 12, comma 1, della stessa L.R. n. 16/2004, prevede che: "1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità previste dal presente articolo.”;

- l'art. 12, commi 13, 14, 15 e 16, della medesima legge regionale n. 16/2004 stabilisce che: “L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5

relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema informativo territoriale - Sit - di cui all'articolo 17, predispone ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente. Se la Regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della Regione in seno alla conferenza di servizi.”;

- l'art. 13 della stessa *L.R. n. 16/2004*, dispone al comma 3, tra l'altro, che: “Il Ptr definisce: a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale; b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;”

- la *L.R. 13 ottobre 2008, n. 13*, all'art. 4, comma 2, dispone che: “La Regione, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dei processi di sviluppo, trasformazione e governo del territorio, attua la cooperazione istituzionale di cui alla *legge regionale n. 16/2004, articolo 4*, anche attraverso le attività di copianificazione, finalizzata all'attuazione delle strategie di scala regionale, di seguito riportate:

(...)

n) definizione degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale con l'individuazione delle aree sottoposte a tutela ai sensi del *decreto legislativo n. 42/2004* e successive modifiche, articolo 142, con particolare riguardo agli usi civici, anche in relazione alla destinazione d'uso ammissibile (...).”

VISTO il *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11*;

VISTO il *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*;

VISTO il *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*;

VISTI la *legge 9 gennaio 1991, n. 10*; la *legge 6 dicembre 1991, n. 394*; la *legge 31 gennaio 1994, n. 97*; il *D.Lgs. n. 267/2000*; l'art. 4 del *D.Lgs. n. 165/2001*;

VISTE la *legge regionale 17 marzo 1981, n. 11*; la *legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13*; la *legge regionale 7 maggio 1996, n. 11*; la *legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3*;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura; la Giunta a voti unanimi

### Delibera

Per le motivazioni di cui in premessa da intendersi integralmente ed espressamente recepite e richiamate nella presente parte dispositiva:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della *legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13*, si definiscono come indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale **per le terre gravate da usi civici**

la conservazione e la protezione della forma originaria del territorio e della primitiva consistenza agro-silvopastorale secondo i principi fondamentali contenuti all'*art. 3, comma 1, della legge n. 97/1994*, conformemente agli indirizzi strategici del Piano territoriale regionale approvato con la stessa *L.R. n. 13/2008*: difesa della biodiversità, valorizzazione e sviluppo dei territori marginali, valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, riqualificazione della costa. Ai sensi e per gli effetti dell'*art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13*, si definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le **terre gravate da usi civici** il mutamento di destinazione temporaneo (con ritorno delle terre all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata) o definitivo (alienazione) - di cui all'*art. 12 della legge n. 1766/1927* - finalizzato e connesso alla realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche in armonia con i principi fondamentali e le priorità dettate dalla *legge n. 394/1991* ed in conformità dell'*art. 1 della legge n. 10/1991*; pertanto, si definisce come destinazione d'uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione), per le **terre gravate da usi civici** quella consistente nella realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

- Ai sensi e per gli effetti dell'*art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13*, ed in armonia con i principi generali e le priorità dettati dalla *legge n. 394/1991* e con le direttive prescritte dalla *legge regionale n. 13/1987*, si definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le **terre gravate da usi civici** il mutamento di destinazione, temporaneo o definitivo (alienazione) - di cui all'*art. 12 della legge n. 1766/1927* - finalizzato e connesso alla realizzazione, esercizio, gestione dei seguenti interventi, impianti ed opere: opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, compresa la realizzazione di serbatoi idrici e di altre opere necessarie a soddisfare il fabbisogno idrico delle popolazioni; opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; attività protettive, ricreative e culturali eco-compatibili; attività pubbliche sportive eco-compatibili; strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano ed altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; attività di ricerca e di sperimentazione nel campo forestale, ambientale e agricolo; attività produttive nel campo della tecnologia del legno, della produzione di cellulosa, pasta da legno e proteine per l'alimentazione del bestiame; pertanto, si definisce come destinazione d'uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione), per le terre gravate da usi civici quella consistente nella realizzazione, esercizio, gestione dei suddetti interventi, impianti ed opere.

- Ai sensi e per gli effetti dell'*art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13*, si definiscono come indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale per le **terre gravate da usi civici** quelli derivanti e/o discendenti dalla approvazione degli accordi di programma previsti dall'*art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16*.

- Ai sensi e per gli effetti dell'*art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13*, si definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le **terre gravate da usi civici** il mutamento di destinazione temporaneo (con ritorno delle terre all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata) o definitivo (alienazione) - di cui all'*art. 12 della legge n. 1766/1927*- finalizzato e connesso alla realizzazione, esecuzione, esercizio, gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi o di programmi di intervento la cui definizione ed esecuzione sia stata approvata con accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'*art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16*; pertanto, si definisce come destinazione d'uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione), per le terre gravate da usi civici quella consistente nella realizzazione, esecuzione, esercizio, gestione dei suddetti interventi, programmi ed opere.

- La richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione (temporaneo) o alla alienazione (definitivo) di cui all'*art. 12 della legge n. 1766/1927*, è di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvede - optando per la soluzione con il minore impatto sulle esigenze di tutela dell'ambiente e di conservazione della forma originaria del territorio presidiate dal vincolo di uso civico - con delibera la quale espressamente stabilisca e dichiari che:

> l'intervento/impianto/opera richiede necessariamente per la sua realizzazione il mutamento di destinazione, temporaneo o definitivo, delle terre gravate da usi civici interessate dallo stesso ed è di interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto alla conservazione della forma originaria del territorio e rispetto all'interesse pubblico di tutela dell'ambiente anche alla luce dell'*art. 41 della Costituzione*;

> che la realizzazione dell'intervento/impianto/opera è conforme alle previsioni degli atti di pianificazione territoriale ed è prevista nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori di cui all'*art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000* e di cui all'*art. 7 della L.R. n. 3/2007*, temporalmente corrispondenti all'annualità dell'esercizio finanziario in cui viene prodotta la richiesta di mutamento di destinazione;

> che l'intervento/impianto/opera è conveniente economicamente ed opportuno/a anche a motivo delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla diversa utilizzazione delle **terre civiche** comportata dallo stesso/a;

> che la realizzazione dell'intervento/impianto/opera rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti del Comune interessato;

> che ai sensi dell'*art. 10 della L.R. n. 11/1996* - avendo il Comune provveduto a redigere il Piano di Assestamento adottato dalla G.R. con delibera n. .... del ..... - l'utilizzazione delle terre gravate da usi civici derivante dalla realizzazione dell'intervento/impianto/opera è conforme alle prescrizioni di utilizzazione e di **godimento dei diritti d'uso civico** contenuti nel suddetto Piano di assestamento, non risulta pregiudizievole per il circostante patrimonio forestale ed è necessaria a soddisfare le locali esigenze;

> che nella realizzazione dell'intervento/impianto/opera - nel caso di mutamento di destinazione temporaneo - viene assicurata la tutela dell'ambiente e comunque viene assicurata al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

> che il soggetto richiedente - nel caso di mutamento definitivo di destinazione (alienazione) - è tenuto a realizzare interventi a tutela dell'ambiente e per la valorizzazione del patrimonio di dominio civico anche al fine di assicurare al patrimonio di proprietà collettiva antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale;

> che dalla realizzazione dell'intervento/impianto/opera non viene lesa la destinazione naturale delle parti residue;

> che le terre interessate dal suddetto intervento/impianto/opera non risultano investite a pascolo permanente.

- di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'*art. 56 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6* pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 34 del 3 giugno 2009, recante lo Statuto della Regione Campania;

- di inviare, per quanto di rispettiva competenza, copia della presente delibera all'A.G.C. 16, Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, all'A.G.C. 05, Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile, all'A.G.C. 12 Sviluppo Economico, all'A.G.C. 14, Trasporti e Viabilità, all'A.G.C. 15, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione ed al BURC per la relativa pubblicazione.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)